

**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Lina Tosi                      Presidente

Dott.ssa Chiara Campagner      Giudice

Dott.ssa Lisa Torresan            Giudice relatore ed estensore

a scioglimento della riserva assunta in data 16 maggio 2024

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento proposto con reclamo ex art. 669 *terdecies* cpc da

**A.A.**, con l'avv.

- parte reclamante -

Contro

**B.B.**, con gli avv.ti

- parte reclamata -

A.A. ha interposto reclamo avverso l'ordinanza che ha disposto, in via cautelare, la sua revoca dalla carica di amministratore della società ALFA s.n.c.

Il ricorso cautelare di prime cure, depositato il \_ 2023, è stato proposto da B.B., il quale, professandosi socio al 50% e anch'egli amministratore della società suddetta, ha posto a fondamento della domanda di revoca cautelare plurime irregolarità gestorie che, in estrema sintesi e per quel che rileva ai fini del presente reclamo, possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- sostituzione, senza il consenso del ricorrente, delle serrature dei portoni di accesso a due sedi della società (quella sita in C. e quella sita in B.);
- attività di ostacolo ai diritti di controllo del ricorrente sulla gestione della società;
- distrazione di denari dalla cassa sociale;
- impiego di forza lavoro non in regola;
- violazione dei limiti statutari previsti per l'amministrazione disgiunta.

Nel costituirsi in giudizio, A.A. contestava la domanda e sosteneva, a sua volta, che B.B. fosse l'autore di plurime irregolarità gestorie, consistenti, in primo luogo, nella distrazione di ingenti somme dalle casse sociali.

Rappresentava in particolare che, negli ultimi due anni, i rapporti tra soci si erano incrinati, in ragione del disinteresse dimostrato da B.B. per la gestione sociale e del fatto che B.B. aveva prelevato dalle casse sociali utili maggiori rispetto a quelli spettanti a A.A.

Esponendo inoltre che, in data \_ 2022, B.B. aveva manifestato l'intenzione di recedere dalla società con decorrenza dal \_ 2022 e di chiedere la liquidazione della sua quota sociale. Allegava dunque che B.B., per alcuni mesi, non si era presentato in società, per poi tornare in ufficio solo nel \_ 2022, continuando a prelevare, nei mesi successivi, denari dalle casse sociali senza autorizzazione del socio e tenendo una condotta ambigua e contraddittoria.

A.A. ha quindi sostenuto che la decisione di cambiare le serrature era stata giustificata dalla necessità di limitare i danni arrecati alla società dalle condotte di B.B., il quale, in ogni caso, poteva accedere alle altre due sedi sociali.

Il resistente contestava, inoltre, i prelevamenti indebiti imputatigli da B.B., sia disconoscendo dei documenti manoscritti, a lui attribuiti dalla controparte, dai quali sarebbero emersi, a dire di B.B., degli incassi in nero non rinvenuti nella cassa sociale, sia offrendo delle giustificazioni riferite a due specifici prelievi contestatigli, sui quali si tornerà nel prosieguo.

Negava inoltre di avere assunto mano d'opera irregolare, contestando l'efficacia probatoria della documentazione prodotta da parte ricorrente.

Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, ha proposto anch'egli domanda di revoca cautelare del ricorrente dalla carica.

Con ordinanza del 21.10.2023, il Giudice designato, dopo aver ritenuto che, dall'istruttoria svolta, emergessero gravi irregolarità sia a carico di A.A. sia a carico di B.B., li ha revocati entrambi dalla carica di amministratori.

Nel proporre reclamo, A.A. ha articolato i seguenti motivi:

- il primo Giudice avrebbe errato nell'attribuire pari peso alle irregolarità accertate nei confronti degli amministratori: in particolare, non avrebbe considerato che gli illeciti di B.B. cagionavano un danno diretto, documentato e attuale sia alla società sia al socio A.A., mentre le condotte attribuite a A.A. erano collocate in epoca risalente e non avevano cagionato alla società alcun danno, non essendovi pertanto alcun *periculum in mora*;
- il Giudice non avrebbe considerato che, a seguito del ricevimento, da parte della società, della dichiarazione di recesso, comunicata nel febbraio 2022, B.B. avrebbe avuto diritto esclusivamente ad ottenere la liquidazione della sua quota e non avrebbe più potuto interferire nella gestione sociale: nella memoria autorizzata, depositata in data 10/05/2024, A.A. ha dunque eccepito il difetto di legittimazione attiva di A.A., esponendo che il reclamato, nelle more, aveva anche avviato la procedura arbitrale per ottenere la liquidazione della sua partecipazione;

- l'ordinanza sarebbe inoltre errata nella parte in cui aveva ritenuto sussistere le irregolarità gestorie attribuite a A.A.: sul punto, il reclamante ha sostanzialmente reiterato le difese già svolte in prime cure.

A.A. ha quindi chiesto l'accoglimento del reclamo e la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza reclamata, assumendo che la revoca di entrambi gli amministratori determinava non solo uno stallo nella situazione gestionale ma anche un danno a carico della società, che non avrebbe potuto provvedere ai pagamenti correnti. L'istanza di sospensione non è stata accolta.

B.B., costituendosi nella fase di reclamo, ha evidenziato che la comunicazione di recesso del 2022 era inefficace e comunque non era mai stata attuata dalle parti, come dimostrava il comportamento tenuto dai soci successivamente alla dichiarazione.

Ha contestato il reclamo; ha poi allegato che A.A. stava continuando ad amministrare la società in spregio all'ordinanza di revoca ed ha prospettato che, dopo il provvedimento cautelare, aveva posto in essere ulteriori atti distrattivi. Ha, in particolare, evidenziato che le fatture emesse dalla società per i servizi \_ erano di importi inferiori rispetto ai preventivi, così desumendo che A.A. avrebbe incassato delle somme "in nero" , trafugandole alla società o comunque esponendola al rischio di controlli fiscali.

Ha dunque chiesto il rigetto del reclamo.

\* \* \*

In via preliminare, va evidenziato come la dichiarazione di recesso, inviata da B.B. alla società nel\_ 2022, deve ritenersi, quantomeno per quanto occorre valutare nella fase cautelare, priva di effetti.

In argomento, si osserva infatti che, ai sensi dell'art. 2285 cc, applicabile anche alle società in nome collettivo, il recesso del socio è consentito solo nelle società a tempo indeterminato, ovvero nei casi previsti dal contratto sociale o per giusta causa.

Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto costitutivo, emerge che la durata della società ALFA snc di B.B. & c è prevista sino al 2050, e quindi non è a tempo indeterminato.

L'atto costitutivo non prevede ulteriori cause di recesso.

La dichiarazione inviata dal sig. B.B. a A.A. nel \_ 2022 (doc. n. 7 A.A. in prime cure), con la quale B.B. dichiarava di voler recedere dalla società richiamandosi in modo generico all'art. 2285 cc, e imputando a A.A. alcuni addebiti, che tuttavia sono contestati dall'altro socio, non può essere pianamente ricondotta ad alcuno dei motivi di recesso previsti dalla legge e pertanto deve ritenersi priva di effetti.

Del resto, detta dichiarazione non risulta avere avuto, nei fatti, alcun seguito, come dimostrano le stesse difese di A.A. in prime cure, ove il resistente (odierno reclamante) ha espressamente affermato che, a seguito di tale dichiarazione, B.B., dopo un periodo di assenza, aveva ripreso a

frequentare i locali sociali e continuava a disporre dei conti sociali, avendo inoltre accesso alla PEC sociale.

A.A. ha dunque allegato di una condotta contraddittoria del socio B.B., ma, dalla complessiva lettura delle difese in prime cure, emerge che le parti avevano avviato delle trattative al fine di definire i reciproci rapporti, ma non avevano ritenuto sciolto il vincolo sociale nei confronti di B.B., il quale, come afferma lo stesso A.A. nella memoria di costituzione della prima fase, anche dopo la chiusura delle serrature di due delle sedi sociali, avrebbe potuto accedere liberamente alle altre sedi sociali, ove avrebbe potuto continuare a gestire la sua attività, ove avesse voluto essere presente, tanto che la scrivania e lo smartphone aziendale erano sempre rimasti al loro posto (pag. 11 memoria di costituzione prime cure).

Del resto, al fine di giustificare l'addebito dato dalla sostituzione delle serrature, lo stesso A.A. invoca non tanto la cessazione del vincolo sociale nei confronti di B.B., quanto piuttosto la necessità di prevenire il compimento di danni al patrimonio sociale nell'attesa che il sodalizio venisse a sciogliersi formalmente, con ciò implicitamente ammettendo che il vincolo sociale non si era ancora estinto ( cfr, in tal senso, anche pag. 11 del reclamo).

Ed infatti, solo nella fase di reclamo A.A. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di B.B. a proporre il ricorso per la revoca di amministratore, adducendo tra l'altro che, nelle more del presente giudizio, B.B. avrebbe proposto il ricorso arbitrale per chiedere la liquidazione della sua quota.

Va tuttavia rilevato a quest'ultimo proposito che, dall'indice dell'atto introduttivo del procedimento arbitrale, prodotto da A.A. in modo parziale (cfr. doc. n. 77 A.A.), emerge che la domanda proposta da B.B. ha ad oggetto la revoca di A.A. dalla carica di amministratore (dal che pare che la procedura avviata altro non sia che la fase di merito che segue al presente giudizio cautelare), ma non viene fatto alcun riferimento al recesso del socio B.B. e nemmeno alla richiesta di liquidazione della quota sociale. Lo stesso procuratore del reclamato ha confermato, all'udienza del 16.05.2023, che non è stata introdotta la procedura arbitrale per la liquidazione della quota.

In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio che il recesso comunicato da B.B. el febbraio 2022 debba ritenersi privo di effetti e conseguentemente vada rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da A.A.

\* \* \*

Venendo al merito, il reclamo è infondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Va in primo luogo osservato che quand'anche, come afferma A.A., le irregolarità imputate dall'ordinanza reclamata a B.B. fossero più gravi rispetto a quelle accertate nei suoi confronti, ciò non giustificherebbe di per sé la revoca dell'ordinanza, la quale ha riscontrato, per gli amministratori in carica, il compimento di atti gestori ritenuti di gravità tale da giustificare la revoca di entrambi.

Va poi osservato che alcune delle irregolarità imputate all'amministratore reclamante, quali la sostituzione delle serrature di due delle sedi sociali e l'assunzione di mano d'opera non regolare, vengono collocate in epoca prossima all'adozione del provvedimento, o comunque nel corso dell'anno 2023, non potendosi dunque sostenere che si sarebbe trattato di condotte risalenti nel tempo e non attuali, e pertanto il Giudice di prime cure ha rilevato, correttamente, che l'elevato grado di conflittualità dei soci e la gravità delle condotte accertate rendeva concreto il rischio di reiterazione delle stesse.

Ritiene infatti il Tribunale che le motivazioni addotte dal primo Giudice circa la gravità delle irregolarità commesse da A.A. siano pienamente condivisibili.

In argomento, si osserva:

- quanto alla sostituzione delle serrature, correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che le motivazioni addotte da A.A. al fine di giustificare la propria condotta (ossia la necessità di preservare il patrimonio sociale da condotte illecite addebitate al sig. B.B.) non giustificavano il ricorso all'autotutela privata, essendo tenuto, il socio A.A., a far valere le proprie ragioni mediante il ricorso all'autorità giudiziaria. È dunque grave la condotta di A.A., che ha escluso l'altro socio dall'accesso ai locali di due delle sedi sociali, a nulla rilevando che B.B. potesse, nelle more, continuare ad utilizzare i gestionali ed accedere ai conti della società, essendo invece diritto del socio quello di poter accedere, al pari dell'altro socio, a tutti i luoghi nei quali viene esercitata l'attività sociale. Non si può condividere l'assunto di A.A., secondo cui la circostanza che B.B., in sede di ricorso ex art. 700cpc, non abbia chiesto la consegna delle chiavi all'altro socio, denoterebbe il suo disinteresse per la società, avendo anzi B.B. chiesto la revoca dell'amministratore all'esplicito fine di ottenere un provvedimento che tutelasse il patrimonio sociale attraverso la rimozione dalla carica del resistente. La condotta di A.A. risulta dunque foriera di danni non solo per il socio ma anche per il patrimonio sociale, che non può essere gestito dagli amministratori come fosse cosa propria, arbitrariamente l'uno prevaricando le ragioni dell'altro socio amministratore, dovendo i soci dirimere il proprio conflitto mediante il ricorso ad un'autorità terza e imparziale, avvalendosi degli strumenti consentiti dall'ordinamento;

- quanto all'utilizzo di mano d'opera non contrattualizzata, parte reclamante incentra le proprie doglianze sull'erronea valutazione che il primo Giudice avrebbe operato circa l'efficacia probatoria dei documenti depositati da B.B. nella prima fase: si tratta, in particolare, di uno screen shot tratto da una conversazione tramite il canale whatsapp (doc. n. 6 B.B. prime cure), che tuttavia sono state contestate solo genericamente nella conformità all'originale e che pertanto, quantomeno nella presente fase, possono effettivamente ritenersi conformi alle conversazioni telefoniche avvenute tra i soggetti indicati come appartenenti al gruppo. Corrette appaiono dunque le deduzioni del primo Giudice, nella parte in cui ha ritenuto che i nominativi dei partecipanti al gruppo (denominato ALFA) indicassero i dipendenti delle società (tra i quali figura espressamente C.C., mentre D. e

F. paiono effettivamente corrispondere ai nominativi di D., figlia del reclamante, e F., entrambe dipendenti della società). Premesso ciò, va osservato che, in tale conversazione, si fa esplicito riferimento alla convocazione di tale G. per un servizio alle Z. per il giorno sabato \_ aprile. Ebbene, se è pur vero che non è indicato l'anno delle conversazioni, appare ineccepibile il ragionamento del primo Giudice, il quale ha correttamente rilevato che il giorno \_ aprile è caduto di sabato solo nel 2023 o nel 2017, annualità quest'ultima non oggetto di causa, desumendone quindi che tale conversazione potesse riferirsi all'anno 2023. Anche dalla conversazione telefonica prodotta da parte ricorrente come doc. n. 7 (che B.B. colloca nel \_ 2023, come pare emergere dalle proprietà del file, e che viene contestata in modo del tutto generico), emerge che tale I. – poi meglio identificato in I., dipendente di ALFA - conferma a B.B. che R., all'epoca, veniva chiamato dalla società per gestire alcune situazioni di emergenza dovute alla carenza di personale. Parte reclamante non ha offerto idonea prova che, all'epoca, S. fosse munito di regolare contratto. Considerato dunque che il contratto a chiamata di R. era scaduto il \_ 2020 (doc. n. 38 di parte resistente) e che il secondo contratto prodotto in fase di reclamo riguarda il periodo dal \_ 2023 al \_ 2024 (e quindi si colloca in epoca successiva alla prima fase cautelare e allo svolgimento dei fatti contestati), deve ritenersi che anche tale addebito risulti, quantomeno nella presente fase cautelare, confermato. Si tratta di una condotta che, come rilevato dal primo Giudice, è connotata da particolare gravità, poiché espone la società al rischio di gravi sanzioni amministrative, oltre a denotare una violazione di un importante obbligo a carico dell'amministratore, ossia dell'obbligo di gestire in modo corretto il personale che opera per la società stessa;

- quanto, infine, agli addebiti di natura distrattiva, il Tribunale condivide le osservazioni del primo giudice, secondo cui le spiegazioni offerte da A.A. al fine di giustificare la propria condotta, siano insoddisfacenti ed anzi denotino in ogni caso la negligenza dell'amministratore nel preservare e custodire il patrimonio sociale: ed infatti, la circostanza che i contanti per euro 10.000,00, rinvenuti presso la sede sociale, non appartenessero alle casse sociali, ma fossero destinate a sostenere le spese legali del fratello di A.A., oltre non essere supportata da idonea prova, denoterebbe in ogni caso l'imprudenza dell'amministratore, che avrebbe impropriamente adibito la sede sociale a luogo di custodia di ingenti somme di denaro, la cui provenienza non risulta di facile ricostruzione, per scopi personali, così esponendo la società al rischio di accertamenti fiscali nel caso di controlli. In relazione, invece, all'addebito riferito alla "sparizione" di euro 7.000,00 dall'autovettura di A.A., è del tutto condivisibile la motivazione del primo giudice, nella parte in cui, anche a voler ritenere come veritiera la versione dei fatti offerta dal resistente, ha ritenuto negligente la condotta di A.A., il quale avrebbe lasciato incustodite delle rilevanti somme di denaro di proprietà della società in un'autovettura, con la

serratura non funzionante, esposta in un parcheggio di un supermercato, e quindi in un luogo altamente frequentato.

Si tratta di episodi che, ancorché verificatisi nel 2022, denotano una generale superficialità e non curanza dell'amministratore nella custodia e gestione della cassa sociale e pertanto correttamente sono stati ritenuti dal primo Giudice come sintomo di irregolarità gestorie.

Ritiene pertanto il Collegio che le irregolarità sopra enunciate siano, complessivamente, segno di una cattiva gestione e giustificino la revoca dell'amministratore, restando assorbita la trattazione delle altre irregolarità denunciate.

Quanto poi al *periculum in mora*, va rilevato che, ai fini della revoca cautelare dell'amministratore, è sufficiente che la sua condotta esponga il patrimonio sociale al rischio di un pregiudizio attuale e concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno effettivo ma sufficiente anche il solo pericolo che la permanenza dell'amministratore in carica possa esporre la società al concreto rischio di subire danni in futuro.

Tale pericolo concreto è stato correttamente ravvisato dal primo Giudice e si ritiene attuale, viepiù considerando che, per circostanza incontestata, A.A., incurante dell'ordinanza di prime cure, sta continuando ad amministrare la società. Non è condivisibile la tesi prospettata da parte reclamata, secondo cui l'ordinanza reclamata sarebbe definitiva ed esecutiva solo per il socio B.B., che non ha interposto reclamo.

Osserva infatti il Tribunale che, come si evince chiaramente dall'art. 669 *terdecies* cpc, la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, tanto che solo il Presidente del Tribunale può disporre, per gravi ragioni, la sospensione: di un tanto sembra essere consapevole anche parte reclamante, la quale, infatti, nel proporre reclamo, aveva anche proposto istanza di sospensione immediata degli effetti dell'ordinanza, non accolta, così implicitamente riconoscendo che si trattava di provvedimento esecutivo, per la determinazione delle cui modalità di esecuzione non risulta proposto alcun ricorso ex art. 669 *duodecies* cpc.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, il reclamo va rigettato.

Il reclamante, soccombente, va condannato a rifondere, in favore di parte resistente, le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 24/2012 n. 228.

#### **P.Q.M.**

- Rigetta il reclamo;

- Condanna A.A. a rifondere, in favore di B.B., le spese di lite, che liquida in

euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali; IVA e accessori come per legge;

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 24/2012 n. 228.

Venezia, 16 maggio 2024

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

Fallimenti e Società.it